



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Settima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 1388 del 2022, proposto da Raffaella Principato, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Romaniello e Vittorio Scaringia, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Michele Romaniello in Aversa, viale Olimpico 182

***contro***

Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Ministero della Salute, Cineca. Consorzio Interuniversitario, Universita' degli Studi della Campania - Luigi Vanvitelli, non costituiti in giudizio

***nei confronti***

Federica Abagnale, Andrea Abbate, non costituiti in giudizio

***per la riforma***

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 7393/2021, resa tra le parti, concernente per l'annullamento, previa sospensione

- 1) del provvedimento, ignoti data e numero, di approvazione delle graduatorie e le graduatorie nazionali di merito pubblicate sul sito web [www.accessoprogrammato.cineca.it](http://www.accessoprogrammato.cineca.it) attraverso il portale [www.university.it](http://www.university.it) per conto del M.U.R., rispettivamente in forma anonima in data 17.09.2021 e successivamente in data 28.09.2021 con i nominativi degli idonei, elaborate al termine della “prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive” del concorso finalizzato all'ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria nell'anno accademico 2021/2022 di cui al D.M. del Ministero dell'università e della ricerca n. 730 del 25.06.21, nella parte in cui non è indicato il nominativo della ricorrente tra gli ammessi e collocati in posizione utile per l'immatricolazione al corso di laurea in medicina e chirurgia e, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati e dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale;
- 2) della determinazione, ignoti data e numero, del Ministero-Commissione esaminatrice del predetto concorso di considerare “neutra” la risposta fornita al quesito n.56 somministrato in sede di concorso ed errato;
- 3) della nota ministeriale attinente la ricorrezione delle risposte sulle domande nn. 2, 21 e 23;
- 4) delle deliberazioni della Commissione giudicatrice di formulazione, di approvazione e di produzione dei quesiti di cui si compone la prova, e della determinazione attinente i criteri di valutazione della prova, sebbene, allo stato, non conosciuti e, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;
- 5) della determinazione e dei verbali della Commissione esaminatrice, ignoti data e numero, di non sospendere la prova e di ripeterla espungendo dalla stessa i quiz risultati errati;
- 6) del questionario di esame ufficiale del concorso in oggetto, rinvenibile sul sito [www.accessoprogrammato.miur.it/compiti/CompitoMedicina2021.pdf](http://www.accessoprogrammato.miur.it/compiti/CompitoMedicina2021.pdf);
- 7) del “modulo risposte” aggiornato con le rettifiche apportate dal Ministero,

rinvenibile sul sito web [www.accessoprogrammatico.miur.it](http://www.accessoprogrammatico.miur.it) nonché di ogni altro eventuale atto, di data e contenuto ignoti, con cui sia stata disposta la rettifica delle risposte;

8) del bando ministeriale di cui al DM n. 730 del 25.06.2021, con relativi allegati, ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente;

9) ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione redatti dal CINECA;

10) di ogni ulteriore atto e provvedimento, non comunicato alla ricorrente ed ignoto alla stessa, nonché i quiz errati somministrati in sede concorsuale, ostativo alla sua immatricolazione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia e per il riconoscimento (in via principale) del diritto della ricorrente all'immatricolazione al predetto corso di laurea per l'anno accademico 2021/2022 e per la condanna in forma specifica dell'amministrazione all'adozione del relativo atto salva, in via subordinata, la riparazione pecuniaria.

Visto il ricorso in appello in epigrafe e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami formulata in calce al ricorso in appello;

Considerato che la parte appellante ha plausibilmente rappresentato che la notificazione del ricorso in appello nei modi ordinari risulterebbe particolarmente difficile, anche in considerazione del numero dei potenziali controinteressati (art. 41, co. 4 del cod. proc. amm.);

Considerato che, in base a un condiviso orientamento, il codice del processo amministrativo ammette l'istituto della notifica per pubblici proclami senza specificarne le modalità, che di volta in volta vanno stabilite dal Presidente del Tribunale ovvero della Sezione investita della cognizione della causa. Solo in mancanza di apposite prescrizioni da parte del giudice, troverebbero applicazione le disposizioni del codice di procedura civile (artt. 150 e 151 c.p.c.), ai sensi del rinvio operato dall'art. 39, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010 (sul punto – *ex multis* -: Cons.

Stato, III, sent. 1331/2021);

Considerato che, dunque, la richiesta autorizzazione alla notifica per pubblici proclami può essere concessa, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la notifica avverrà attraverso la pubblicazione sul sito Internet del Ministero dell'Università e della ricerca appellato di un sintetico avviso contenente il nominativo della parte appellante, l'indicazione delle amministrazioni appellate, gli estremi degli atti impugnati in primo grado e del provvedimento giurisdizionale impugnato in appello, la sintetica indicazione dei motivi di ricorso, i nominativi dei controinteressati (laddove noti) ovvero l'indicazione dei criteri di individuazione degli iscritti nella graduatoria unica nazionale che risulterebbero scavalcati nel caso di accoglimento dell'appello, con indicazione nominativa – ove possibile – almeno del primo e dell'ultimo in graduatoria fra di essi;
- la pubblicazione avverrà per un periodo non inferiore a quindici giorni continuativi in una sezione dedicata del sito Internet del Ministero appellato e, in ogni caso, in una sezione facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica;
- una volta decorso il termine di pubblicazione, sarà cura della parte appellante depositare nella segreteria della Sezione un'attestazione dei competenti Uffici del Ministero appellato da cui emerga che la pubblicazione è avvenuta secondo le modalità dinanzi indicate. A tale incombente la parte appellante provvederà entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione.

P.Q.M.

Si autorizza la richiesta notificazione per pubblici proclami secondo le modalità e le prescrizioni dinanzi indicate.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 17 febbraio 2022.

**Il Presidente**  
**Claudio Contessa**

**IL SEGRETARIO**